



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "STANGA"
Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635
Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema
Istituto Professionale per l'Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino
email: segreteria@istitutostanga.gov.it pec: cris00200e@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutostanga.gov.it

Circ.n. 253

Cremona, 24 Gennaio 2018

- Ai Sigg. Genitori degli studenti minori di 14 anni
- Ai Sigg. Docenti
- Al Personale ATA

Oggetto: Uscita autonoma dalla Scuola degli alunni minori di 14 anni

Si comunica che l'art. 19 bis del Decreto legge 16 Ottobre n. 148 (qui allegato integralmente), convertito in legge il 4 dicembre 2017, n. 172, prevede che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni potranno autorizzare l'istituzione scolastica all'uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni in orario curricolare o extracurricolare e potranno autorizzare il figlio/a o minore ad essi affidati ad usufruire in maniera autonoma del servizio di trasporto.

Tale autorizzazione dovrà contenere sia **le dichiarazioni di responsabilità da parte dei genitori/legali tutori o soggetti affidatari in merito alla valutazione del grado di autonomia e delle opportunità di contesto che rendano preferibile la scelta dell'uscita autonoma** e sia **le dichiarazioni di consapevolezza rispetto all'esonero delle responsabilità da parte del personale scolastico connesse all'obbligo di vigilanza dei minori di 14 anni.**

L'autorizzazione all'uscita autonoma dovrà essere firmata da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilità o dal tutore/soggetto affidatario e dovrà essere consegnata in originale presso la Segreteria didattica della Scuola. Si rammenta che la consegna dell'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza al termine dell'orario di lezione curricolare o delle attività extracurricolari.

Si rammenta che, a far data dal 01 Febbraio 2018 , in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, in mancanza della autorizzazione di cui in premessa, i Sigg. genitori/legali tutori o soggetti affidatari dei minori di 14 anni

dovranno prelevare a Scuola al termine delle lezioni e/o delle attività curricolari ed extracurricolari il minore ad essi affidato.

Il modulo di autorizzazione da compilare in ogni sua parte e consegnare in Segreteria didattica è allegato alla presente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Nolli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 c.2 D.Igs n.39/1993

12/12/2017 **Gazzetta Ufficiale**
(*Art. 19-bis*))

Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. »

Riferimenti normativi

- La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto minore ad una famiglia" e' pubblicata nella Gazz. Uff. maggio 1983, n. 133, S.O.